

AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, RISORSE IDRICHE

ATTO N. 1383 del 25/07/2019

OGGETTO: EUROVETRO S.R.L. CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI [R3, R4, R5, R13, R12, D15] IN ORIGGIO (VA) - VIA I° MAGGIO N. 12. - AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.LGS. 152/2006. - RINNOVO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DELEGATO

RICHIAMATI i decreti dirigenziali n. 133/2019 “Incarico di Posizione Organizzativa e di nomina come Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche” e n. 156/2019 “Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali - Area 4 Ambiente e Territorio”;

VISTI:

- la legge 13.07.1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
- la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- la legge 28 dicembre 1993 n. 549: “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’Ambiente”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”, come modificato ed integrato con d.m. 5 aprile 2008, n. 186;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308: “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, ed in particolare:
 - la Parte Terza: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
 - la Parte Quarta: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
 - la Parte Quinta: “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24: “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” con la quale sono state attribuite alle Province lombarde, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012 "recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione 2014/955 (UE) del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 (cd "Legge Sicurezza");
- il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale è stato abrogato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6);

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 2142 del 21.05.2009: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, con contestuale approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 12, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 2215 del 6.05.2004. Artt. 208 e 210 del d.lgs. 3 aprile, n. 152 e s.m.i.", avente scadenza il 6.05.2019;
- n. 697 del 22.02.2013: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5. Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 269 e 281 del d.lgs. 152/06, generate dallo stabilimento per attività di seconda lavorazione del vetro ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12. Art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal d.lgs. 128/10.";
- n. 1590 del 29.06.2015: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 2443 del 12.10.2015: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como ed impianto in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12. Provvedimento della Provincia di Varese n. 1590 del 29.06.2015. - Determinazioni in merito alle operazioni di recupero.";
- n. 1321 del 26.05.2016: "Eurovetro S.r.l. con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como. Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 2142 del 21.05.2009 e s.m.i. all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";

DATO ATTO che l'Impresa Eurovetro S.r.l., ha:

- presentato istanza in data 30.10.2018 (atti prov.li prot. PEC nn. 56235 e 56237), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12, attività autorizzata con

provvedimento della Provincia di Varese n. 2142 del 21.05.2009 e successivi atti di modifica ed integrazione;

- nota del 15.10.2018 (atti prov.li prot. PEC n. 58965 del 19.11.2018), con la quale ha trasmesso ulteriore documentazione riferita alla suddetta istanza del 30.10.2018;
- nota dell'1.02.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 5717), con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese in data 8.01.2019 (prot. n. 905);
- note del 2.04.2019 e del 12.04.2019 (atti prov.li prot. PEC nn. 16720 e 18850), con le quali ha trasmesso la documentazione integrativa riferita alle emissioni in atmosfera e la planimetria aggiornata riferita agli scarichi idrici;

RICHIAMATI i principali provvedimenti nazionali, regionali e provinciali regolamentativi:

- d.g.r. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- d.g.r. n. 20998 del 26 maggio 1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
- legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- d.d.g. n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art.1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti", successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17, della suddetta legge regionale;
- d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- d.g.r. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
- r.r. n. 3 del 24.03.2006: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- r.r. n. 4 del 24.03.2006: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

- d.g.r. n. 2244 del 29.03.2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003";
- d.g.r. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3";
- d.g.r. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003";
- circolare regionale del 6.06.2006, prot. n. T1.2006.0017926: "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recate "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 r.r. n. 4/2006";
- d.d.g. n. 8056 del 18.07.2007: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4";
- d.g.r. n. 7366 del 28.05.2008: "Individuazione delle opere e delle modalità di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di V.I.A. (art. 3, comma 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002";
- d.g.r. n. 9201 del 30.03.2009: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005";
- d.g.r.n. 10222 del 28.09.2009: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici";
- d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943";
- d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 - Cap. 14: "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", come modificato ed integrato dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018 - Titolo IV;
- la d.g.r. n. 7570 del 18.12.2017: "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.";
- d.g.r. n. 239 del 18.06.2018: "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38-bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po";
- circolare Minambiente 21.01.2019, di prot. n. 1121: "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- circolare interministeriale 13.02.2019, di prot. n. 2730: "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti";
- r.r. 29.03.2019, n. 6: "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, commi 1, lettera a) e f-bis), nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

DATO ATTO che la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 d.lgs. 152/06), con provvedimento del 10.03.2009 di prot. n. 27384, ha attestato che il progetto presentato dall'Impresa Eurovetro S.r.l. per la realizzazione di varianti sostanziali all'esistente impianto autorizzato per la gestione rifiuti ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n.

12, non era da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese sull'istanza e successive integrazioni presentate dall'Impresa Eurovetro S.r.l. e vagliate dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia che:

- a) in data 30.10.2018 è stata chiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12 e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via l° maggio n. 12;
- b) il legale rappresentante della Società, con l'istanza del 30.10.2018, dichiara che nulla è mutato rispetto alle caratteristiche costruttive dell'impianto, alle quantità di rifiuti autorizzate, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decadenti dall'impianto ed alle emissioni in atmosfera a quanto riportato nelle autorizzazioni della Provincia di Varese n. 2142 del 21.05.2009 (e successivi atti di modifica ed integrazione) e n. 697 del 22.02.2013;
- c) in allegato alle integrazioni pervenute in data 15.10.2018, la Società ha presentato lo Studio di impatto acustico redatto ai sensi della legge 447/1995;
- d) l'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione commerciale stipulato con la Società ERREUNO S.r.l. per la durata di nove (9) anni, avente scadenza il 31.08.2026;
- e) la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di CO al n. 200695 del 3.01.1986 avente per oggetto "*Lavorazione, manipolazione, selezione di rottami di vetro e vetro, carta da macero, stracci, vetri, gomma e plastica, rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, attività di raccolta ed autotrasporto dei suddetti materiali, attività di raccolta, lavorazione, manipolazione selezione stoccaggio, smaltimento, autotrasporto in conto proprio ed autotrasporto in conto terzi di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali, assimilabili e tossico - nocivi ... omissis ...*";
- f) l'Impresa è in possesso di Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese in data 14.01.2019 (pratica n. 26714), prot. n. 509, relativa all'attività individuata al n. 70.2.C dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011 e comprendente anche le attività al n. 13.2.B e 74.1.A dello stesso Allegato. Il suddetto certificato ha scadenza al giorno 14.01.2024;
- g) con nota del 6.08.2018, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- h) l'Impresa, in data 7.03.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese e, per conoscenza alla Provincia di Varese, il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

CONSIDERATO che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa intende sottoporre alle operazioni di recupero presso l'impianto di Origgio (VA) - Via l° maggio n. 12, sono individuati ai punti **1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 6.1** dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, dal regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

DATO ATTO che non intervengono variazioni per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell'impianto, alle tipologie ed alle quantità di rifiuti autorizzate, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decadenti dall'impianto ed alle emissioni in atmosfera nello stesso, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e pertanto non si rende necessario attivare le procedure della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 14 della l. 241/90;

FATTO PRESENTE che:

- 1) come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica comprenderà, oltre al titolo abilitativo ambientale relativo alle operazioni di gestione rifiuti, quelli relativi alle emissioni in atmosfera, alle

emissioni idriche e sonore derivanti dall'impianto in argomento; pertanto l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese con atto n.697 del 22.02.2013, ai sensi degli artt. 269 e 281 del d.lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento per attività di seconda lavorazione del vetro di Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12, sarà ricompresa nel presente provvedimento;

- 2) la Provincia di Varese, al fine di garantire il controllo di tutti i flussi di acque reflue potenzialmente contaminate, prescriverà all'Impresa l'autocontrollo, con periodicità annuale, delle acque di seconda pioggia recapitanti, tramite pozzo perdente, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- 3) la Società, relativamente all'impianto di Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12, è in possesso di:
 - certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 (n. 112576-2012-OTH-ITA-DNV), rilasciata in data 24.04.2018 dalla Società DNV BUSINESS ASSURANCE riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio ed avente scadenza al giorno 23.04.2021;
 - certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012 (n. 134502-2013-OTH-ITA-DNV), rilasciata in data 11.04.2019 dalla Società DNV GL riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di vetro ed avente scadenza al giorno 24.04.2022;
 - certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 (n. 128077-2012-AE-ITA-Accredia) rilasciata dalla DNV GL in data 23.04.2018, con scadenza fissata al 23.04.2021;

RICORDATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche, anche le emissioni sonore;

FATTO RILEVARE che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

DATO ATTO che per l'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA), sono stati inoltre acquisiti dagli Enti partecipanti al procedimento, quanto segue:

- Società Bozzente S.r.l.: Atto Dirigenziale U.T. n. 04/2019 del 25.02.2019, prot. n. 200 (atti prov.li prot. PEC n. 9589), con il quale ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione, a favore dell'Impresa Eurovetro S.r.l., a scaricare nella pubblica fognatura le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dall'insediamento produttivo in argomento;
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese: nota del 18.04.2019, di prot. n. 2055 (atti prov.li prot. PEC n. 19693), con la quale ha trasmesso l'Allegato Tecnico n. 5/2019 riferito alle emissioni idriche in pubblica fognatura;
- Comune di Origgio: nota del 22.11.2018, di prot. n. 17843 (atti prov.li prot. PEC n. 59809), con la quale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 269, comma 3, del d.lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole di competenza per gli aspetti urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, nonché ha trasmesso, in merito alle competenze definite dalla L. 447/95, l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti

dall'attività svolta presso il sito in argomento;

- A.T.S. dell'Insubria: nota del 31.05.2019, di prot. n. DIPS. 55444 (atti prov.li prot. PEC n. 34367 del 23.07.2019), con la quale ha comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto;

CONSIDERATO che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE che le emissioni diffuse prodotte dall'attività di stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione di materie prime e rifiuti interessano aree molto ampie e sono localizzate in posti diversi e non essendo attualmente conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su superfici tanto ampie e poco circoscrivibili tali emissioni non possono ritenersi "tecnicamente convogliabili";

DATO ATTO altresì che:

- non essendo ad oggi disponibili i criteri nazionali per la valutazione delle emissioni diffuse preannunciati all'articolo 270, comma 3, del d.lgs. 152/06, vengono utilizzati, pur non essendo totalmente aderenti alla realtà di attività produttiva svolta dall'Impresa in argomento, le indicazioni usualmente prese in considerazione per la manipolazione di materiali pulverulenti, riportate nell'Allegato V°, Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. 152/06 in oggetto, si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

CONSIDERATO che l'Impresa Eurovetro S.r.l. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di frantumazione, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

RITENUTO di accettare, con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria, con particolare riguardo alle emissioni diffuse generate dalle attività di frantumazione, movimentazione stoccaggio di materiali inerti vetrosi, le soluzioni prospettate dall'Impresa per limitare la diffusione delle polveri;

FATTO PRESENTE che con note del 30.10.2018 e del 12.04.2019 (atti prov.li rispettivamente di prot. PEC n. 56235 e n. 18850), l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. n. 1 - planimetria generale disposizione rifiuti- ottobre 2018;
- Tav. n. 2 - planimetria generale emissioni in atmosfera - ottobre 2018;
- Tav. n. 3 - planimetria generale rete fognaria- agg. aprile 2019;

DATO ATTO che l'Impresa ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...);
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti:

- è determinato in € 539.284,96.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 18.799 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 318.339,89.=. Per tale operazione e limitatamente al suddetto quantitativo viene applicata la tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale essendo intenzione della Società avviare i rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione degli stessi nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] di 1.276 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 36.666,31.= per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero, entro sei mesi dalla produzione degli stessi;
 - messa in riserva [R13] di 25 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, costituiti da RAEE;
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 410 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 72.414,20;
 - recupero [R3, R4, R5, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 220.000 tonnellate, pari a € 111.864,56.=;
- essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi rideterminato in complessivi € 323.570,98.=;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Eurovetro S.r.l. e di procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore generate dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. n. 1 - planimetria generale disposizione rifiuti - ottobre 2018", "Tav. n. 2 - planimetria generale emissioni in atmosfera - ottobre 2018" e "Tav. n. 3 - planimetria generale rete fognaria - agg. aprile 2019", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Eurovetro S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Varese tenuto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

FATTO PRESENTE che l'art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, prevede che, successivamente alla data di scadenza del provvedimento autorizzativo da rinnovare, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, a condizione che nel relativo periodo mantenga validità la garanzia finanziaria prestata;

ATTESO che il Responsabile del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Eurovetro S.r.l. di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore generate dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. n. 1 - planimetria generale disposizione rifiuti - ottobre 2018", "Tav. n. 2 - planimetria generale emissioni in atmosfera - ottobre 2018" e "Tav. n. 3 - planimetria generale rete fognaria- agg. aprile 2019", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO di procedere al rilascio del provvedimento come sopra specificato;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore generate dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 12, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. n. 1 - planimetria generale disposizione rifiuti - ottobre 2018", "Tav. n. 2 - planimetria generale emissioni in atmosfera - ottobre 2018" e "Tav. n. 3 - planimetria generale rete fognaria - agg. aprile 2019", parti integranti e sostanziali del presente atto;

DISPONE

1. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13, R12] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
 - 1.2 autorizzazione agli scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - 1.3 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - 1.4 nulla osta relativamente all'impatto acustico, ai sensi della legge 447/95;
2. di sostituire, dalla data di efficacia del presente provvedimento, l'autorizzazione n. 697 del 22.02.2013 rilasciata dalla Provincia di Varese, ai sensi degli artt. 269 e 281 del d.lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento per attività di seconda lavorazione del vetro di Origgio (VA) - Via

l° maggio n. 12, andando inoltre ad adeguare ed integrare le prescrizioni ivi contenute nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera;

3. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dal 7.05.2009 (giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione provinciale n. 2142 del 21.05.2009), e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima del 6.05.2029 (data di scadenza della presente autorizzazione);
4. che il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (atmosfera, idriche e sonore) rispettino le indicazioni, condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità agli elaborati progettuali "Tav. n. 1 - planimetria generale disposizione rifiuti - ottobre 2018", "Tav. n. 2 - planimetria generale emissioni in atmosfera - ottobre 2018" e "Tav. n. 3 - planimetria generale rete fognaria - agg. aprile 2019", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato con la Società "ERREUNO S.r.l." in data 1.09.2008 e tacitamente rinnovabili per successivi periodi aventi durata di anni 9, avente scadenza il 31.08.2026, in virtù dei quali l'Impresa Eurovetro S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Origgio (VA) - Via l° Maggio n. 12;
6. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 5. l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza di ogni periodo di efficacia del contratto di locazione stipulato con la Società "ERREUNO S.r.l.", l'avvenuto tacito rinnovo dei contratti e quindi la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo di anni 9, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emettere atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità e che la Società medesima è comunque tenuta ad informare la Provincia riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata dei contratti in questione;
7. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
8. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
9. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Origgio, l'ATS dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'ambito della Provincia di Varese, la Società Bozzente S.r.l. e la Società Alfa S.r.l.;
10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

12. di determinare, essendo l'Impresa in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in € 323.570,98.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:

- messa in riserva [R13] di 18.799 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- messa in riserva [R13] di 1.276 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento;
- messa in riserva [R13] di 25 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, costituiti da RAEE;
- messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 410 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento;
- recupero [R3, R4, R5, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 220.000 tonnellate.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. Successivamente all'accettazione della fidejussione stessa, verrà disposto lo svincolo della polizza n. 2167211732654 emessa il 15.06.2009 dalla Società Milano Assicurazioni e dell'appendice n. 1/41851/96/781423204/ del 21.07.2015 emessa da UnipolSai S.p.A. - Agenzia di Tradate a seguito della fusione per incorporazione, prestate ed accettate dalla Provincia di Varese con note dell'1.07.2009 e del 24.07.2015, rispettivamente di prot. n. 72816 e 47679;

13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **12.** entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto **12.**;

15. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, nuova garanzia finanziaria per un ammontare complessivo di € 539.284,96.=. La stessa dovrà essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

16. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", deve presentare alla Provincia di Varese apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa all'Autorità competente e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

17. di prescrivere, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle attività di recupero di rifiuti vetrosi;

18. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;

19. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività dell'Impresa, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I^a classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;

20. che le prescrizioni relative alla fasi di messa in esercizio ed a regime degli impianti, individuate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, al capitolo "Prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo", sono applicabili

esclusivamente agli attività/impianti di nuova installazione ovvero di oggetto di modifica sostanziale e/o trasferimento;

21. che, entro e non oltre diciotto (18) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Origgio una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
22. che copia conforme all'originale del presente atto e degli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
23. l'impianto e/o l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
24. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Società Bozzente S.r.l. ed alla Società Alfa S.r.l.;
25. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
26. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

DA ATTO

che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

DI DARE ATTO

che il responsabile del Settore e del procedimento è il P.I. Piergiuseppe Sibia;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Eurovetro S.r.l.
info@cert.eurovetro.com
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.gestoresii.it
 - Società Bozzente S.r.l.
presidente.bozzente@pec.societaecologiche.net
 - Prealpi S.r.l.
segreteria@pec.prealpiservizi.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Energia, Rifiuti, Risorse idriche della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
DELEGATO
SIBIA PIERGIUSEPPE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)